



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  
Viale Delle Terme n°5 - **98050 TERME VIGLIATORE (ME)**  
Tel 090/9781254 - Fax 090/9783472 - Codice Fisc. 83001910831

## **REGOLAMENTO del COLLEGIO dei DOCENTI**

### **Art.1 – Composizione**

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione, compresi gli insegnanti di sostegno e i supplenti temporanei, e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. Per il tirocinio può essere ammessa la presenza di estranei, che non hanno diritto né di parola né di voto. E' altresì ammessa la presenza di esperti su invito del D.S., che non hanno diritto di voto.

Il Collegio, per l'esame di particolari problemi e per una programmazione dell'azione educativa più mirata, si articola in commissioni o gruppi di lavoro(per la trattazione di particolari tematiche e/o la predisposizione di particolari progetti e/o interventi) e nuclei disciplinari (per la programmazione di interventi didattici e/o di aggiornamento professionale nell'ambito delle singole discipline). Il Collegio esprime inoltre un Comitato per la Valutazione del Servizio, che opera nell'ambito delle competenze attribuite dall'art 11 del D.L.vo n°297 del 16/04/1994, e le Funzioni strumentali al P.O.F., alle quali è affidato l'incarico di finalizzare le azioni professionali al raggiungimento degli obiettivi in settori specifici d'intervento, scelti dal Collegio dei Docenti nell'ambito delle aree funzionali previste dalle disposizioni di legge vigenti.

### **Art.2 – Competenze**

Le competenze del Collegio dei Docenti sono quelle previste dall'art.7 c.2 del D. L.vo n°297 del 16/04/1994 e quelle attribuite da successive singole disposizioni legislative, in particolare quelle stabilite dal D.P.R. n. 275, 8 marzo 1999.

### **Art.3 – Presidenza**

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed in sua assenza dal collaboratore vicario. In caso di assenza sia dell'uno che dell'altro, il Collegio è presieduto dal docente decano o dal docente presente più anziano anagraficamente.

In relazione al Collegio il D.S. svolge le seguenti funzioni:

- Formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- Convoca il Collegio.

In seno al Collegio il Presidente svolge le seguenti funzioni :

- Accerta il numero legale dei presenti;
- Apre la seduta;
- Riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;
- Garantisce l'ordinato sviluppo del dibattito;
- Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- Chiude la discussione allorché ritiene essere stata esauriente;
- Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad uno dei collaboratori del Dirigente scolastico o, se assenti, a un componente del Collegio di sua fiducia;
- Designa i relatori degli argomenti posti all'O.d.G. qualora si rendano necessari;
- Attua tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio;
- Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Collegio.

#### **Art.4 – Validità della seduta e dell'organo**

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio. I docenti, dopo appello nominale, provvederanno alla firma nel foglio di presenza. Qualora non si raggiunga il numero legale entro 30 minuti dall'orario di convocazione, il Presidente aggiorna la seduta a nuova data, senza darne comunicazione agli assenti se non con affissione all'Albo.

Il numero legale deve esistere anche al momento delle votazioni. Ogni membro del Collegio può chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

Medesime regole valgono per le sedute degli organi in cui il Collegio si può articolare.

#### **Art. 5 - Convocazione e durata**

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal D.S. e votato dal Collegio: comunque almeno una volta per trimestre o quadrimestre (art 7 c.4 T.U.). In casi di sopravvenute necessità, il D.S. può convocare l'organo oltre il calendario predisposto.

Il Collegio deve essere altresì convocato su richiesta scritta e motivata, di almeno 1/3 dei componenti, entro dieci giorni dalla richiesta. La convocazione e la comunicazione dell'o.d.g. deve avvenire con almeno cinque giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, la convocazione deve avvenire con preavviso di almeno tre giorni e l'o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima.

Durante il periodo di sospensione delle lezioni non può essere convocato il Collegio dei Docenti se non in caso di motivi urgenti e indifferibili.

La durata del Collegio non può superare di norma le tre ore: in caso di superamento di tale limite, la riunione sarà aggiornata al giorno lavorativo successivo.

## **Art. 6 - Ordine del giorno**

Il Presidente mette in discussione i punti all'o.d.g. così come sono stati elencati nella convocazione. L'inversione dell'ordine o l'inserimento di argomenti non previsti, quest'ultima eventualità solo in caso di estrema necessità, sono proposti e messi in votazione all'inizio della seduta. Al termine di ogni seduta possono essere proposti ed elencati argomenti da inserire nell'o.d.g. della riunione successiva.

## **Art.7 – Discussione**

Durante la discussione possono essere sollevate mozioni di sospensione per ottenere rinvii sui singoli argomenti e mozioni d'ordine per ricondurre la discussione sugli argomenti da esaminare.

La discussione di ogni punto all'o.d.g. è aperta da una relazione del Presidente o da un docente. Essa dovrebbe aprirsi, per ogni argomento da esaminare, secondo un dispositivo che riassume e facilita la deliberazione.

Ulteriori argomenti possono essere discussi, previa approvazione a maggioranza assoluta, ma sugli stessi non è possibile procedere a votazione. Le cosiddette "Varie ed eventuali", dichiarate all'inizio della seduta, possono riguardare esclusivamente materie per le quali non è necessaria né discussione né votazione.

Ogni intervento del singolo docente, relativo al singolo punto all'o.d.g., al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione non deve, di regola, superare i cinque minuti.

Non è consentito di norma, da parte di chi è già intervenuto, un ulteriore intervento sullo stesso punto, ma è previsto un diritto di replica, della durata massima di due minuti, prima della chiusura dell'argomento stesso.

Durante la discussione non è consentito allontanarsi, se non previa autorizzazione del Presidente e per gravi e giustificati motivi; inoltre non è consentito arrecare disturbo alla discussione, anche attraverso l'uso dei telefoni cellulari. I presenti sono inoltre tenuti al rispetto della vigente normativa sul divieto di fumo nei locali pubblici.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi o il tempo assegnato ad essa.; inoltre, se esauriti i punti all'o.d.g., il Presidente scioglie la seduta.

## **Art. 8 – Votazione**

Chiusa la discussione, il Presidente mette a votazione la proposta di delibera. Possono chiedere la parola per dichiarazione di voto solamente:

- per non più di tre minuti, un docente a favore della proposta ed uno contrario;
- per non più di un minuto, chi vuole dichiarare e motivare il proprio voto.

Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.

Tutte le votazioni avvengono per voto palese, tranne nei casi previsti dalla normativa vigente, come per le votazioni che si riferiscono alle singole persone, per le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione e delle Funzioni Strumentali al P.O.F.: a tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto formato da tre docenti.

La votazione palese avviene di norma per alzata di mano, ma su richiesta di un componente e in casi particolari, il Collegio può optare per il voto ad appello nominale.

La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi; in caso di parità in una votazione palese, prevale il voto del Presidente.

In caso di scelta tra più di due proposte, se alla prima votazione nessuna tra esse raggiunge la maggioranza assoluta, la proposta è adottata:

-prima individuando per maggioranza relativa le due proposte con maggior consenso;

-successivamente, per maggioranza assoluta tra le due proposte poste nuovamente a votazione.

Qualora si eleggano delle persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano d'età.

Il numero degli astenuti concorre alla definizione del numero legale ma non del numero dei voti validamente espressi, necessario al calcolo della maggioranza assoluta.

Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato. I punti trattati e votati non potranno più essere ammessi alla discussione.

### **Art. 9 – Deliberazione**

La deliberazione è l'atto tipico del Collegio, ad essa si perviene tramite le fasi della proposta, discussione e votazione. La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando viene approvato il verbale o redatto materialmente il provvedimento, in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

### **Art. 10 – Pubblicità degli atti e delle deliberazioni**

I verbali del Collegio sono sempre consultabili da ogni docente che ne fa parte. Le delibere del Collegio sono affisse all'Albo per almeno 15 gg.

### **Art. 11 – Verbale**

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate, bollate e siglate dal Dirigente scolastico, un processo verbale a cura del verbalizzante dell'organo stesso. Il verbale è documento giuridico e non una riproduzione meccanica della discussione, pertanto deve riportare solo ciò che giuridicamente interessa.

In mancanza del verbale è nulla la stessa attività dell'organo, né può essere sostituita da altri mezzi di prova. E' data facoltà ai componenti del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende siano messe a verbale.

La lettura e approvazione del verbale devono avvenire, di norma, a conclusione della seduta a cui si riferiscono.

Il relativo verbale del Collegio dei Docenti sarà affisso all'albo, anche al fine di consentire la richiesta di eventuali rettifiche e/o osservazioni entro cinque giorni; dopo tale data, in assenza di interventi, verrà considerato approvato.

*Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 10 Ottobre 2013, con Delibera n. 1.*